

# CAMERA PENALE FERRARESE

## ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

\*\*\*

### Articolo 1

È costituita un'associazione denominata Camera Penale Ferrarese, fra Avvocati, Procuratori e Praticanti Procuratori legali iscritti nell'albo professionale del circondario del Tribunale di Ferrara e che esercitano attivamente il patrocinio penale.

### Articolo 2

La Camera Penale ha sede in Ferrara, presso il Palazzo di Giustizia, Ordine Avvocati e Procuratori.

### Articolo 3

La Camera Penale ha i seguenti scopi:

- a) contribuire a mantenere alto e a difendere il prestigio della classe forense conformemente alle antiche e nobili tradizioni di questa;
- b) svolgere attiva opera per una migliore e più moderna attuazione della giustizia penale e per la tutela del diritto di difesa costituzionalmente sancito;
- c) rafforzare i vincoli di solidarietà fra gli avvocati penali;
- d) promuovere iniziative culturali utili per l'attività professionale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Camera Penale Ferrarese potrà curare l'edizione di giornali e pubblicazioni, organizzare convegni, incontri e dibattiti.

### Articolo 4

Possono essere Soci della Camera Penale Ferrarese gli Avvocati, i Procuratori ed i Praticanti Procuratori legali, regolarmente iscritti nell'Albo Professionale del Circondario di Ferrara.

### Articolo 5

La Camera Penale è rappresentata da un Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea dei Soci e composto da sette Soci, e dura in carica per tre anni.

L'Assemblea elegge il Presidente.

Il Consiglio Direttivo provvede nella sua prima riunione ad eleggere, fra i propri componenti, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Tali cariche elettive non potranno essere rivestite per più di due trienni consecutivi.

Le cariche direttive della Camera penale (Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere) sono incompatibili con le similari cariche di altri

organismi od associazioni professionali.

Il Consiglio Direttivo, fatte salve le attribuzioni dell'Ordine Forense, ha il compito di attuare gli scopi della Camera Penale, di dirimere tutte le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra i Soci allorquando essi lo richiedano e di intervenire a tutela degli interessi professionali dei Soci, quando siano o possano venir lesi in modo da offendere il prestigio della classe degli Avvocati penali, nonché in ogni altro caso in cui lo stesso prestigio sia comunque offeso.

#### *Articolo 6*

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire un Comitato Scientifico Consultivo per la realizzazione dei fini di cui all'art. 3 costituito da cinque membri uno dei quali può essere anche non socio.

#### *Articolo 7*

L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Camera Penale.

I Soci si riuniscono in Assemblea Ordinaria entro il mese di marzo di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo e per ogni altra deliberazione, mentre si riuniscono in Assemblea Ordinaria nella prima quindicina del mese di marzo di ogni triennio per l'elezione del Presidente e dei Componenti del Consiglio Direttivo. Il giorno della convocazione dell'Assemblea ordinaria è stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea può riunirsi in via Straordinaria:

- a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- b) quando almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta formale al Consiglio Direttivo, indicando le questioni da sottoporre all'Assemblea.

Nelle ipotesi di cui ai capi a) e b) del presente articolo la data di convocazione dell'assemblea non può essere fissata dal Consiglio Direttivo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

I lavori dell'Assemblea dei Soci devono essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sottoscritte dal Presidente e da un Segretario dell'Assemblea.

#### *Articolo 8*

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Camera o, in sua assenza, dal Vice-Presidente il quale chiamerà ad esercitare le funzioni di Segretario un componente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si ritiene valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione (che deve essere effettuata a distanza non minore di 24 ore e non maggiore di sette giorni dalla prima), con qualunque numero di intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, salvo quanto disposto

dal successivo articolo 12.

Lo scrutinio è compiuto pubblicamente dal Presidente dell'Assemblea assistito da un esponente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo risultano eletti i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti.

Fra coloro che avessero riportato uguale numero di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Camera.

In caso di morte, dimissioni, incompatibilità, subentra nella carica il primo dei non eletti.

#### *Articolo 9*

La deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ove questa ne ravvisi l'opportunità, è notificata o comunicata alle Autorità, agli Enti e agli organismi interessati alle deliberazioni stesse e possono essere portate, in modo idoneo, a conoscenza del pubblico.

#### *Articolo 10*

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno cinque componenti.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti dei presenti. Esso si riunisce:

- a) su deliberazione a maggioranza di esso Consiglio. In tal caso il Consiglio Direttivo può riconvocarsi per una successiva riunione stabilendo alla conclusione dei lavori l'ordine del giorno, che si ha per comunicato in tal modo a tutti i membri componenti il Consiglio Direttivo stesso anche se assenti;
- b) a richiesta formale anche di un solo componente: in tal caso il Consiglio deve riunirsi senza ritardo e comunque nei cinque giorni successivi a quello della richiesta. Il richiedente deve precisare nella richiesta l'argomento che intende sia trattato.

I lavori del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

#### *Articolo 11*

La quota sociale annua è corrisposta entro il 1° gennaio di ogni anno da ciascun iscritto nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Previa formale messa in mora a mezzo di lettera raccomandata o via fax, il Consiglio Direttivo delibera la esclusione degli iscritti che non regolarizzano il pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di iscrizione senza ritardo e ne dà comunicazione entro cinque giorni al richiedente.

Se entro i trenta giorni dalla comunicazione non viene corrisposta la

quota sociale per l'anno in corso, il Consiglio Direttivo delibera la revoca dell'iscrizione.

Fino al pagamento della quota sociale il nuovo iscritto non ha in nessun caso diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

Il Socio non in regola con la quota sociale non ha in nessun caso diritto di voto nella Assemblea dei Soci.

### Articolo 12

Cessa di far parte della Camera Penale, con provvedimento del Consiglio Direttivo:

- a) il Socio che presenta le dimissioni al Consiglio Direttivo;
- b) il Socio non in regola con il pagamento della quota sociale secondo quanto previsto dall'articolo 11;
- c) il Socio che si pone in contrasto con gli scopi dell'Associazione. L'espulsione è deliberata con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo adottato con la maggioranza di 5 membri ed è comunicata per iscritto entro 5 giorni all'interessato.

Il Socio può ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso che ha effetto sospensivo.

L'Assemblea decide sul ricorso a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Nei casi più lievi il Consiglio Direttivo, con la maggioranza di 5 membri, può infliggere la deplorazione orale o scritta.

In nessun caso possono essere inflitte la deplorazione o l'espulsione al Socio se non gli sia stato preventivamente contestato l'addebito o se non gli sia stato consentito di difendersene, personalmente o con l'assistenza di altro Socio da esso delegato, di fronte al Consiglio Direttivo.

### Articolo 13

Le modifiche al presente Statuto sociale sono proposte, a maggioranza del Consiglio Direttivo, ovvero da un terzo degli iscritti alla Camera Penale e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'assemblea dei Soci discute le proposte di modifica e le approva con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei votanti.



Luca Ferrarola  
Valerio  
Credemullovani  
Marino Baraboli  
Ruffini  
Nicola  
Luca  
Alessandro  
Antonio  
Stefano  
4

COPIA CONFORME DELLA COPERTURA DENUNZIATA  
AUTENTICA PER IL REGISTRO

A P. C. Incajola

PER IL REGISTRO *fugus reale*  
FERRARA, *10-07-95*

